

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Visti i documenti emanati dal MIUR (Documento Tecnico Esami Stato, Convenzione CRI, Protocollo d'Intesa OO.SS.), si ritiene necessario utilizzare la Convenzione MIUR/CRI, sia per la Formazione che per l'assistenza dell'operatore CRI presso la sede d'esame (a spese del MIUR). Pertanto si consiglia di

inoltrare urgentemente formale richiesta al Referente Regionale della CRI tramite l'U.S.R.Lazio.

Nel rinviare alla lettura integrale dei provvedimenti citati ed alla loro diffusione [[in allegato](#)], si sintetizzano di seguito le modalità attuative per lo svolgimento degli esami:

- prevedere la formazione on line del personale (tutti i Collaboratori Scolastici, ecc.) tramite Convenzione CRI, o tramite struttura formativa accreditata MIUR (es. Proteo, ecc.);
- prevedere la sanificazione della sede d'esame, a cura di una ditta specializzata, prima del 15 Giugno c.a.;
- prevedere un locale idoneamente aerato, presso l'ingresso, da destinare all'eventuale isolamento di un utente in caso di criticità sanitarie (con temperatura superiore a 37,5°);
- acquisire le autodichiarazioni previste (Documento Tecnico, Allegato 3) sia per il personale scolastico che per gli alunni;
- convocare gli alunni singolarmente, con al massimo un accompagnatore che farà da testimone; il candidato dovrà presentarsi con un quarto d'ora di anticipo e al termine uscirà subito, senza sostare nella scuola;
- predisporre l'ingresso separato dall'uscita: ove non sia possibile differenziare fisicamente gli accessi, è sufficiente posizionare piantane con catenella sintetica (colorata) per convogliare gli utenti. Applicare idonea segnaletica: Ingresso, Uscita, Prescrizioni Igieniche, Uso Mascherine, come da indicazioni agli atti;
- assicurare la fornitura di mascherine chirurgiche per il personale scolastico, per i candidati e per il pubblico; invece per i collaboratori scolastici incaricati dell'igenizzazione dei servizi, mascherine FFP2 (senza valvola) e in alternativa se non disponibili quelle chirurgiche;
- assicurare il distanziamento delle postazioni (due metri). Si consiglia di attrezzare, ove possibile, le aule per gli esami, garantendo una lavagna elettronica (LIM o videoproiettore) verificandone preventivamente la connettività, per consentire al candidato di formulare testi e risposte senza che i commissari debbano avvicinarsi per controllare l'elaborato tradizionale (sul foglio). Predisporre la commissione in fila per tre a partire dalla parete di fondo, con il candidato presso la lavagna elettronica ed il testimone in posizione laterale opposta all'ingresso dell'aula, in modo tale da consentire al Presidente un accesso distanziato;
- assicurarsi, in caso di impedimento allo svolgimento degli esami in presenza, che tutti i candidati interessati abbiano la possibilità di svolgere correttamente l'esame da remoto (acquisirne l'indirizzo mail, verificare la connettività, ecc.).

- garantire costante attività di igienizzazione, a cura dei Collaboratori Scolastici;
- predisporre, ove possibile, l'operatore sanitario (di cui alla Convenzione CRI) per gestire eventuali criticità, e cautelativamente la presenza di un termometro senza contatto, per eventuali sopraggiunte esigenze.

MEDICO COMPETENTE

Richiamato l'aggiornamento DVR COVID-19 N°4 (agli atti), in merito alla nomina del medico competente, si comunica che ad oggi non sono state ancora fornite fattive indicazioni operative applicabili al comparto scuola, né dal MIUR né dall'USR Lazio. Però la Convenzione con la Croce Rossa (a spese del Ministero) per fornire supporto per gli esami di maturità [Protocollo di Intesa del 19.05.20, di cui sopra] fa ben sperare che ci sia stata finalmente una presa di coscienza da parte delle Autorità preposte per la gestione dell'emergenza COVID-19 nelle Scuole attraverso le strutture sanitarie esterne (CRI; ASL, Medico di Base, ecc.). **In attesa però di documenti ufficiali**, per l'acquisizione e/o verifica dei preventivi o per coloro che volessero procedere comunque alla nomina, si sintetizzano di seguito le specifiche prestazionali di legge da richiedere al medico competente per l'espletamento del proprio incarico.

PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE

[STRALCIO CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N°14915 DEL 29.04.2020]

Il Protocollo prevede che "Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori".

*I test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su **tampone**,...*

*In merito ai compiti del medico competente inerenti la **sorveglianza sanitaria** e a quanto previsto **dall'art.41 del D.lgs. 81/2008** ed alle tipologie di **visite mediche ivi incluse**, si ritiene che esse **debbano essere garantite** purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute*

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>

e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto Legge 02 marzo 2020, n.9.

*Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una **infermeria aziendale**, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani.*

*In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina). In particolare, la **programmazione delle visite mediche** dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.*

Lo stesso articolo 41, al comma 2, individua le tipologie di visita medica comprese nella sorveglianza sanitaria, di seguito riportate:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione dell'esito della valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competente deve partecipare attivamente; ciò assume particolare rilevanza nell'attuale periodo pandemico, in cui è necessario stabilire delle priorità.*
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;*
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente*
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*

Il medico competente, (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;*
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;*
- c) inidoneità temporanea;*
- d) inidoneità permanente.*

*In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale " insieme di atti medici " e quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente **formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto***

diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche " a distanza ".

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità...

Come specificato nel Protocollo, **alla ripresa delle attività**, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le **identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età**.

In merito a tali situazioni di fragilità, **i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (> 55 anni di età)**, come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a **rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)**, attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

Firmato

Il Dirigente Scolastico

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo

